

---

**ACCORDO QUADRO**

REP. 08/2025  
del 03/02/2025

tra

**L'Agazia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio** (di seguito denominata "A.S.S.E.T"), con sede legale in Via Gentile, n. 52 – 70126 Bari (BA), rappresentato dal Direttore Generale, Ing. Raffaele Sannicandro;

e

**CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari** (di seguito denominato "CIHEAM Bari"), CF 93047470724, con sede legale in Via Ceglie n. 9, Valenzano (BA), rappresentato dal Direttore, dott. Maurizio Raeli;

di seguito indicati congiuntamente come "le Parti."

**PREMESSO CHE**

- **A.S.S.E.T.** è un organismo tecnico operativo a supporto della Regione per la definizione e la gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, per la prevenzione e la salvaguardia del territorio e del rischio idrogeologico e sismico. Asset è dunque la nuova agenzia Regionale dedicata, come engineering pubblica, alla pianificazione strategica, alla programmazione integrata, alla progettazione e attuazione di opere pubbliche;
- Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n 41 del 2 novembre 2017, **A.S.S.E.T.** ha il compito di operare a supporto della Regione e, ove richiesto, degli enti locali, in materia di:
  - mobilità sostenibile di passeggeri (miglioramento infrastrutturale del Trasporto Pubblico Regionale e Locale) e merci (elaborazione del Piano regionale delle Merci e della Logistica);
  - opere pubbliche;
  - politiche abitative (rigenerazione urbana, riqualificazione del territorio, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente);
  - riordino dell'edilizia sanitaria;
  - monitoraggio e governo della sicurezza stradale regionale;
  - tutela del paesaggio;
  - valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
  - produzione energia alternativa e riduzione dei consumi energetici;

- prevenzione e salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici a supporto di Protezione civile, enti regionali, enti locali e concessionari di opere pubbliche (attività di prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici, mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotematiche, analisi dei piani insediativi e linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi strutturale antisismica degli edifici, valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio e dei centri storici, restauro e salvaguardia del patrimonio storico e monumentale);
  - pianificazione strategica degli investimenti in tema di sviluppo ecosostenibile del territorio;
  - progetti strategici di ricerca e sviluppo nelle materie istituzionalmente di competenza dell’Agenzia;
- **Il CIHEAM Bari è:**
- un’organizzazione internazionale intergovernativa, istituita per fini di interesse pubblico aventi carattere non industriale e commerciale con l'accordo di Parigi del 21 Maggio 1962, ratificato e reso esecutivo in Italia con Legge 13 luglio 1965 n. 932, regolato in Italia con Legge 26 maggio 2000 n. 159 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo Complementare tra il Governo della Repubblica Italiana e il CIHEAM, gode dei privilegi di extraterritorialità riconosciuti dalla Repubblica Italiana agli organismi internazionali, ed è composta da 13 Stati membri (Albania, Algeria, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Libano, Malta, Marocco, Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia) che cooperano per migliorare l'agricoltura e la pesca sostenibili, per garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale e per lo sviluppo dei territori rurali e costieri;
  - un centro di formazione post-universitaria, di ricerca scientifica applicata di progettazione d’interventi in partenariato sul territorio, nell’ambito dei programmi della cooperazione internazionale, e opera sulle seguenti tematiche: gestione delle risorse naturali (acqua e suolo); agricoltura biologica e sostenibile; sviluppo rurale; pesca e acquacoltura; sicurezza alimentare e nutrizione; transizione alimentare; biodiversità; parità di genere; empowerment di genere e dei giovani; imprenditorialità giovanile e innovazione nelle imprese;
- il **CIHEAM Bari** si avvale della sede di Tricase (Le) al fine di realizzare iniziative di cooperazione, ricerca e formazione nel settore dello sviluppo costiero mediterraneo sostenibile e del monitoraggio e tutela della biodiversità;
- il **CIHEAM Bari** opera, inoltre, in accordo con altri organismi ed enti internazionali, europei, nazionali e locali, realizzando con essi iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo, assistenza tecnica, rafforzamento istituzionale, *capacity building*, armonizzazione legislativa, sensibilizzazione e formazione, ricerca scientifica applicata, applicazione di tecnologie innovative per la gestione delle conoscenze;
- la Regione Puglia ha avviato dal 2017 una lunga collaborazione con il CIHEAM Bari inerente alla cooperazione internazionale e territoriale, allo sviluppo rurale e locale, al networking, alla ricerca e all’innovazione dei Paesi Balcanici e Mediterranei;

- Con Deliberazione n. 660 del 28 maggio 2024 (rinnovando quanto previsto con precedente deliberazione n. 1640 del 20 settembre 2018) la Regione Puglia ha rafforzato la collaborazione con il CIHEAM Bari con l’approvazione di una apposita convenzione, sottoscritta in data 20 giugno 2024, attivando meccanismi di reciproca assistenza per consolidare la propria presenza sinergica in Italia e in Paesi terzi. Le finalità della convenzione riguardano:
- la promozione di sistemi e strumenti sviluppati in Puglia grazie al sostegno dell’amministrazione regionale o attraverso iniziative del CIHEAM Bari;
  - la definizione di percorsi comuni per identificare ed accedere a fonti di finanziamento e partenariati strategici europei e non;
  - il rafforzamento della presenza di Regione Puglia nei Paesi membri del CIHEAM, così come in altri Paesi dell’area mediterranea, balcanica e dell’Africa Sub-sahariana;
  - la promozione di iniziative di inclusione sociale e di innovazione del sistema imprenditoriale locale, attraverso approcci multidimensionali e partenariati con imprese innovative;
  - il reciproco supporto istituzionale e logistico nell’attuazione delle rispettive linee strategiche di intervento, anche attraverso la messa a disposizione delle proprie risorse umane e strumentali, oltre che delle proprie sedi e uffici di rappresentanza, da prevedere nell’ambito di successivi accordi tra le parti.
- **A.S.S.E.T. e CIHEAM Bari** in molteplici occasioni hanno collaborato attraverso la stipula di accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., finalizzati allo svolgimento di attività di interesse comune coerenti con le finalità istituzionali di entrambe le Parti.

Alla luce di quanto sopra, e considerata la molteplicità di progettualità ed azioni specifiche che vedono già da tempo il coinvolgimento del CIHEAM Bari e di A.S.S.E.T., le Parti intendono rafforzare ulteriormente la natura di tale collaborazione coerentemente con i rispettivi fini istituzionali.

### **TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### *Articolo 1 - Finalità dell’Accordo*

1. Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali A.S.S.E.T. e CIHEAM Bari riconoscono l’interesse comune di supportare lo sviluppo di iniziative e progettualità, in particolare nel campo della pianificazione strategica e dello sviluppo ecosostenibile del territorio, sia regionale che internazionale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse, mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che si attueranno concretamente tramite specifici Accordi attuativi, come descritti al successivo art. 3.

2. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi attuativi potranno coinvolgere specifiche articolazioni organizzative delle Parti o altre Pubbliche Amministrazioni.
3. Qualora se ne rinvenga la necessità, ciascuna Parte potrà selezionare soggetti terzi da coinvolgere nello svolgimento delle attività proprie oggetto dei singoli Accordi attuativi, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, che in ogni caso richiameranno il presente Accordo.

### *Art. 2 - Oggetto della collaborazione*

1. Le Parti si impegnano a favorire la collaborazione reciproca nell'ambito delle seguenti attività:
  - a) Promuovere la definizione congiunta di sistemi, strumenti e iniziative di collaborazione sul territorio regionale e nazionale;
  - b) Prevedere forme di assistenza nella progettazione di interventi infrastrutturali di rilievo internazionale;
  - c) Promuovere lo sviluppo di partenariati per la partecipazione congiunta a progettualità e iniziative di cooperazione internazionale nell'ambito di programmi a bando;
  - d) allo sviluppo di partenariati per la partecipazione congiunta ad iniziative di cooperazione,
  - e) Rafforzare il reciproco supporto istituzionale e logistico nell'attuazione delle rispettive linee strategiche di intervento, anche attraverso la messa a disposizione delle rispettive risorse umane e strumentali;
  - f) Organizzazione di attività di formazione, divulgazione e comunicazione sulle finalità e sugli esiti ad oggetto della presente collaborazione.
2. Lo svolgimento di attività e programmi di collaborazione è concordato tra le Parti tramite la conclusione di Accordi attuativi del presente Accordo, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti, gli eventuali impegni economici e i risultati attesi.
3. Per ciascun Accordo attuativo ogni Parte designerà il proprio Referente di cui al successivo articolo 4.

---

### *Articolo 3 - Modalità di attuazione*

1. Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione previste nell'ambito del presente Accordo saranno di volta in volta attivate e regolamentate attraverso la sottoscrizione di specifici accordi attuativi che in ogni caso richiameranno il presente Accordo.
2. Non sono previsti oneri finanziari a carico delle Parti per l'attuazione del presente Accordo, salvo quanto disciplinato dagli specifici accordi attuativi di cui al precedente comma.
3. Il presente Accordo non produce alcun vincolo di esclusività per le Parti, che potranno stipulare analoghi protocolli con altri operatori economici e/o altre Pubbliche Amministrazioni.
4. Le Parti si impegnano a concordare reciprocamente e preventivamente il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che debba essere scambiato in attuazione del presente Accordo, limitandone la conoscenza e la diffusione a quanto strettamente necessario.

### *Articolo 4 - Referenti*

1. Per l'attuazione del presente Accordo le Parti individuano i seguenti referenti:  
  
per A.S.S.E.T.:...  
  
per CIHEAM Bari: il Direttore Aggiunto, dott. Biagio Di Terlizzi.

### *Articolo 5 - Durata e modifiche*

1. Il presente Accordo ha durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le Parti e potrà essere rinnovato alla scadenza previo accordo tra le Parti.
2. Entro tale periodo, l'accordo potrà essere modificato o disdetto su richiesta di una delle Parti, da comunicarsi all'altra almeno tre mesi prima della data in cui si intende adottare le modifiche o interrompere l'accordo stesso. Tuttavia, tale interruzione non riguarderà eventuali attività in itinere la cui conclusione, in base ad accordi precedentemente presi dalle due Parti, fosse prevista per una data successiva a quella della richiesta di disdetta.

### *Articolo 6 - Controversie*

1. Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato italiano. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo sarà risolta mediante negoziato tra le Parti.

### *Articolo 7 - Autonomia istituzionale*

1. Il presente accordo fa salve le autonomie istituzionali e gli scopi statutari delle due Istituzioni firmatarie.

### *Articolo 8 - Trattamento dei dati personali*

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con le finalità del Accordo. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
2. Le Parti danno atto che il CIHEAM in data 5 Luglio 2019 ha adottato la "Security of the Information and Personal Data Protection Policy", ispirata ai medesimi principi enunciati nel Regolamento UE 679/2016 – General Data Protection Regulation e successive integrazioni.
3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003, così come novellato con il d.lgs. 101/2018, e dal Regolamento (UE) 2016/679.

---

*Articolo 9 - Registrazione ed oneri*

Il presente Accordo, sottoscritto in modalità digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.



Per l'**Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio**

Firmato digitalmente da

**MAURIZIO RAELI**

CN = MAURIZIO RAELI

O = CIHEAM BARI

T = DIRETTORE

C = IT

Data e ora della firma: 31/01/2025

10:39:24

Per il **CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari**

